

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 4^ CONTROVERSIE DI LAVORO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.225488/03 Ruolo Gen.

Dispositivo n.

Il Giudice Attilio Palladini, nella causa

TRA

UOMINI & AFFARI S.R.L.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elett.te dom.ta in Roma, Via degli Scipioni 288,
presso lo studio degli avv.ti G. Buffoni e G. Proia
che la rappresentano e difendono
per procura a margine del ricorso in opposizione

OPPONENTE

E

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA",
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elett.te dom.to in Roma, via Nizza 35,
e rappresentato e difeso dall'avv. M. Petrocelli
che lo rappresenta e difende
per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

OPPOSTO

All'udienza del giorno 16.1.2007 ha pronunciato il seguente
dispositivo di sentenza:

definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
compensa tra le parti per metà le spese del giudizio, ponendo a
carico dell'opponente l'altra metà, che liquida in complessivi €
3.600,00, di cui € 2.035,00 per onorari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Roma, 16.1.2007

IL GIUDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.11.2003 e ritualmente notificato la Uomini & Affari S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso a suo carico nei confronti dell'I.N.P.G.I. dal Tribunale del lavoro di Roma in data 5.9.2003 per la somma complessiva di € 259.860,15 a titolo di contributi dovuti nel periodo 11.1998 - 10.2002 in relazione a 21 giornalisti dipendenti e 2.2001 - 6.2001 in riferimento alla giornalista , come da verbale di accertamento ispettivo n.6/2003, con le ulteriori somme aggiuntive dovute per legge dal 16.7.2003 al saldo ed le spese legali liquidate in € 2.295,65.

Eccepiva l'inesistenza del credito ex adverso vantato ed argomentava in tal senso.

In particolare, contestava il verbale di accertamento n.6/2002 ed i rilievi in esso contenuti ritenendo nullo ex art.3, comma 20, della legge n.335/1995, l'accertamento con riguardo ai periodi precedenti ad una prima ispezione che avrebbe avuto luogo a maggio 2001; eccepiva l'insussistenza nei casi esaminati di rapporti di lavoro giornalistico ex art.1 CNLG (riferendoli eventualmente all'art.2) o di praticantato giornalistico e con vincoli di subordinazione, deducendone, a parte la posizione di lavoro dipendente della , la qualificazione come co.co.co. per lo svolgimento di attività su WEB di comunicazione di carattere commerciale senza la presenza di una vera e propria redazione; contestava l'applicazione alle aziende di giornali elettronici del CNLG e dei minimi retributivi tabellari in esso previsti per il periodo antecedente la data di entrata in vigore della legge n.62/2001, allorché soltanto il prodotto informativo con mezzo elettronico era stato qualificato come "prodotto editoriale"; invocava, comunque, l'applicabilità dell'art.1189 c.c. e, in subordine, l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio di cui all'art.116, commi 8, 9 e 10, della legge n.388/2000.

Chiedeva, pertanto, che le pretese contributive azionate con il verbale di accertamento n.6/2003 fossero accertate e dichiarate come nulle, illegittime ed infondate e che, previa sospensione e/o revoca della sua provvisoria esecuzione, il decreto ingiuntivo opposto fosse dichiarato nullo, inefficace, illegittimo, inammissibile e conseguentemente revocato, con rigetto integrale delle domande dell'I.N.P.G.I., in subordine, che la contribuzione fosse calcolata sulla base dei compensi effettivamente erogati ai collaboratori; che fosse accertato e dichiarato l'indebito versamento della contribuzione alla Gestione Separata per i collaboratori autonomi presso l'I.N.P.G.I., con conseguente riconoscimento del diritto alla compensazione, sino a concorrenza, con la contribuzione eventualmente dovuta; che le somme aggiuntive fossero

dichiarate non dovute o calcolate secondo i più favorevoli criteri previsti per le aziende in crisi ex art.116 della legge n.388/2000.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Produceva documenti. Deduceva prova per testi.

Con memoria ritualmente depositata il 23.1.2004 si costituiva l'I.N.P.G.I., contestando analiticamente punto per punto la fondatezza delle deduzioni ed argomentazioni formulate dall'opponente.

Concludeva, pertanto, affinché l'opposizione venisse rigettata ed il decreto ingiuntivo fosse integralmente confermato, previa reiezione dell'istanza preliminare di sospensione della relativa provvisoria esecuzione; in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta dovuta in corso di causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Produceva documenti.

Si opponeva alla prova articolata dall'opponente.

Deduceva prova per testi, instando in subordine, quanto ai lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo de quo, per la chiamata in causa o per il libero interrogatorio.

Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, interrogata liberamente la legale rappresentante dell'opponente ed esperito inutilmente ogni tentativo di definizione bonaria della vertenza, anche mediante l'accesso al condono prospettato dalle parti, veniva ammessa ed espletata la prova per testi dedotta dalle parti e veniva sentita liberamente anche una delle lavoratrici interessate.

All'udienza del 16.1.2007 il giudice, autorizzato il deposito di note difensive, poneva la causa in discussione e decideva, all'esito, come da dispositivo in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata.

Le eccezioni preliminari devono essere disattese.

L'accertamento, in primo luogo, non è nullo, in quanto l'opponente non ha fornito la prova della dedotta precedente ispezione del maggio 2001. Posto l'evidente contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi e l'apparecchio dirimente, in senso ostativo alla ricognizione di una vera e propria attività ispettiva pregressa, il fatto che il funzionario dell'ente Solinas non abbia raccolto dichiarazioni dai giornalisti (v. teste ...), né abbia redatto verbale alcuno.

Ne consegue la maggiore verosimiglianza della versione offerta dal teste . . . , secondo cui l'ispettore sarebbe stato incaricato di effettuare una indagine conoscitiva sul nuovo settore dell'editoria on-line per acquisire dati ed elementi informativi.

Sulla seconda eccezione va osservato che la consacrazione legislativa della natura editoriale del prodotto elettronico (interventuta con legge 7.3.2001, n.62) non toglie che anche in relazione al periodo precedente l'attività dei redattori dei giornali elettronici possa essere qualificata come giornalistica, ove rispondente ai consolidati canoni enucleati dalla giurisprudenza di legittimità: creatività, intellettualità, funzione informativa e critica, utilizzazione dei mass-media, mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito (v. Cass. n.6574/1981), anche sotto forma di regolazione del flusso di notizie (v. Cass. n.5009/1989: non solo con la stesura di pezzi ed articoli o con la preparazione ed il completamento della notizia e la partecipazione al programma di preparazione del giornale, ma anche con il dimensionamento degli articoli, la fissazione dell'orario di trasmissione dei pezzi, la distribuzione dei servizi, il reperimento delle foto illustrative, il mantenimento dei contatti con giornalisti e corrispondenti per la trasmissione dei pezzi e l'organizzazione dei servizi).

Sicché la previsione contrattuale del redattore on-line, adeguata all'affermazione di nuove tecniche di diffusione delle informazioni, appare meramente specificativa delle peculiari modalità operative di una figura professionale già originariamente ascrivibile all'ampia ed aperta definizione normativa del giornalista, come si evince dalla mera sottolineatura del canale di esecuzione delle prestazioni tradizionali costituito dalla ricerca e predisposizione di elementi multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema.

Ciò premesso, l'opponente contesta che i lavoratori presi in considerazione dal verbale di accertamento ispettivo siano giornalisti e subordinati.

Appare utile distinguerli in due gruppi: 1) coloro che hanno lavorato per la realizzazione di "Affari Italiani", il primo quotidiano on-line edito da . . . ; 2) coloro che hanno lavorato nell'area c.d. Service, fornendo una parte dei contenuti giornalistici alla testata giornalistica Mediaset on-line, dalla quale poi è germinata la vera e propria testata giornalistica TG-COM.

Sulla natura giornalistica dei lavoratori impegnati nella redazione di "Affari Italiani" non è lecito nutrire riserve.

Lo riconosce a chiare lettere lo stesso direttore

" . . . i collaboratori sopra menzionati [. . .]

(indi assunto nei primi mesi del 2001) e (cui deve aggiungersi, part-time nei primi mesi del 2001,), nonché, in una certa fase, e] hanno svolto una attività giornalistica ... non avevamo agenzia per cui i collaboratori elaboravano i loro pezzi".

Quanto al vincolo di subordinazione, alla luce dell'ormai conclamato affievolimento che serve a renderlo compatibile con le particolari caratteristiche dell'attività giornalistica, le risultanze dell'istruttoria orale svolta confermano univocamente l'assoggettamento dei lavoratori interessati dall'accertamento de quo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, non escluso da una certa libertà di movimento ovvero dalla mancanza del doveroso rispetto di un rigido orario prefissato o della continua permanenza su luogo di lavoro, né, persino, dalla commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (v. Cass. n.16038/2004), essendo determinante, piuttosto, la messa a disposizione delle energie lavorative per l'evasione di richieste variabili, non sempre predeterminate e predeterminabili, in esecuzione di direttive ed istruzioni, con il limite della convenzione di collaborazioni specifiche, in base ad una successione di incarichi, prestate in autonomia (v. Cass. n.4338/2002; conf. Cass. n.12095/2004 e Cass. n.2005/2005)

La formalizzazione dei rapporti come collaborazioni coordinate e continuative (e tanto meno come incarichi professionali con partita IVA), non ha, come è noto, carattere assorbente, dovendo sulla stessa prevalere, quanto meno come ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti, lo svolgimento delle vicende rivelato dalle concrete modalità attuative delle prestazioni.

Ora lo stesso direttore conferma di avere guidato e formato i lavoratori di "Affari Italiani" e che costoro frequentavano la redazione per tutto il tempo necessario all'espletamento dell'attività, che doveva essere molto intenso ove si consideri che ivi si trovavano "le tecnologie necessarie al funzionamento del giornalismo in rete" e che all'epoca "la posta elettronica era molto rara", per cui dovevano per forza di cosa recarsi in redazione per inserire l'articolo dattiloscritto oppure per scriverlo direttamente lì "per ottimizzare i tempi di produzione che nel giornalismo on line sono fondamentali".

Ancora più chiaro nel senso della connotazione subordinata della collaborazione propria e dei lavoratori di cui si discute è stato il teste (estraneo all'accertamento), il quale ha dichiarato che, fino a quanto è rimasto in "Affari Italiani", al pari degli altri colleghi, ha potuto svolgere attività redazionale in modo particolarmente creativo perché le notizie doveva cercarsele da solo, giovandosi della formazione giornalistica più alta,

sempre in questo periodo, proprio in relazione alla creatività del lavoro richiesto e svolto; che la posizione del direttore "era una posizione direttiva, sia gerarchica che funzionale"; che [sempre] impartiva direttive ed insegnava il mestiere di giornalista, spingendosi a dare indicazioni sui pezzi singoli, anche per il ruolo formativo che esercitava; che i collaboratori venivano pagati con un fisso mensile anche in periodo di ferie.

Confermando sotto il vincolo dell'impegno testimoniale quanto dichiarato agli ispettori, il teste ha ribadito, inoltre, come circostanze comuni ai lavoratori operanti in concomitanza e di avere frequentato quotidianamente la redazione per circa 9 ore al giorno fin da aprile 2001, di aver potuto utilizzare una propria postazione di lavoro con computer, telefono e scrivania, che le direttive di lavoro venivano impartite dal direttore, di avere regolarmente partecipato alle riunioni di redazione.

Altri elementi di prova convergenti possono trarsi dalle dichiarazioni convergenti raccolte in sede ispettiva da tutti i lavoratori coinvolti [v. docc. all. alla memoria sub nn.4)-7), 18), 25), 26 e 27)].

Si evidenzia, inoltre, quanto segnalato agli ispettori da [v. doc. all. sub n.7)], la quale ha confermato, specialmente per il periodo di sua più intensa collaborazione alla testata, dal 98/99 in avanti, che il personale dipendente di "Affari Italiani", tra cui e era presente continuativamente in redazione, in media per 8 ore, coordinato dal direttore.

Si ritiene, pertanto, che i succitati soggetti abbiano intrattenuto con l'opponente altrettanti rapporti di lavoro subordinato, certamente sussumibili sotto l'art.1, piuttosto che sotto l'art.2 del CNLG, perché la presenza quotidiana dei lavoratori de quibus è stata accertata, così come un vero e proprio orario di lavoro, sia pure elastico (circa 9 ore al giorno tutti i giorni secondo il teste mentre lo stesso negando l'obbligo di osservare "un orario di lavoro prestabilito rigidamente", lascia intendere che un turno di massima era previsto ed attuato, e per di più quotidiano, per quanto può trarsi dal complesso della sua deposizione).

Anche i collaboratori del c.d. Service risultano giornalisti e subordinati. Si tratta di (in parte),

3 (in un primo periodo),

Dalle emergenze istruttorie può senz'altro desumersi che costoro hanno operato, pressoché tutti, dapprima presso Mediasetonline, indi in TGCom, sito quest'ultimo

inequivocabilmente editoriale e dunque esigente apporti squisitamente giornalistici (cfr. teste).

Ma pure Mediasetonline, nonostante la ricostruzione riduttiva offerta dal teste aveva una sezione informativa della quale si sono occupati i lavoratori in questione. Solo dopo la nascita di TGCom, che ne ha costituito l'evoluzione specifica in un sito esclusivamente dedicato a notiziario, è rimasto come pagina di programmi TV, "mentre fino al momento in cui ha cambiato nome in TGCom era un sito di informazione, tant'è che le persone che poi sono rimaste al lavoro in TGCom erano in pratica le stesse ... Mediasetonline ... ha sempre avuto una caratterizzazione di tipo giornalistico, cronaca, esteri, etc., con TGCom è cambiata la grafica e (sono stati) formalizzati meglio i settori di attività (sono aumentate le pagine) (v. dichiarazioni Settingiano).

Anche i siti curati per altri clienti, come Jumpy e Coop (nei quali parrebbero essere stati impegnati, tra tutti i soggetti cui si riferisce il presente accertamento, soltanto e in parte e), avevano le loro pagine di attualità, sicché anche costoro provvedevano ad aggiornare le notizie che venivano diffuse in rete. Si vedano altresì, a tale riguardo, le dichiarazioni rese agli ispettori da , che per il portale Jumpy ha spiegato di aver coordinato la sezione News, scrivendo articoli, illustrandoli, impaginandoli e passando quelli dei colleghi [v. doc. all. sub n.4)] e da la quale ha asserito di avere svolto per Jumpy attività giornalistica, in particolare Cronaca [v. doc. all. sub n.20)]

Lo stesso teste pur comprimendo la sfera di iniziativa dei redattori, ha loro annesso un lavoro di selezione e riordino delle notizie secondo le pagine di pertinenza che certamente ha a che fare con la redazione giornalistica.

Del resto la confluenza in un sito spiccatamente editoriale, con susseguente assunzione da parte dell'opponente o della stessa cliente Mediaset, costituisce la riprova più evidente che tali lavoratori avessero precedentemente maturato un'esperienza prettamente, se non esclusivamente, giornalistica.

Né può sfuggire l'evidente sinergia, per non dire promiscuità, di alcune collaborazioni con l'attività di redazione del quotidiano on-line di cui si è detto, per quanto concerne in particolare le posizioni di che sta ad indicare la sostanziale omogeneità delle prestazioni [v. la dichiarazione del all. sub n.6), di avere assunto l'incarico, dopo un primo periodo di redattore, di responsabile della redazione di Mediasetonline prima e di tutta la redazione (compreso Affaritaliani.it) poi].

Anche la subordinazione, nella variante attenuata che appare più confacente alla natura giornalistica dell'attività, risulta con tranquillante certezza accreditabile al giudizio.

Sia pure nell'ambito di un'organizzazione più fluida, dovuta al collegamento con un cliente (e con un direttore del prodotto editoriale) che operava altrove, ma non faceva mancare il suo indirizzo, occorreva assicurare la copertura di turni prestabiliti da 6 a 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana, sicché vi erano orari precisi da rispettare, e ciò sotto il coordinamento del signor [redatto], anche nella scelta dei settori di intervento, sia pure con l'elasticità necessitata dalle esigenze di particolare celerità del giornalismo in rete (v. teste [redatto]).

E' del resto significativo che i capi redattori in forza alle dipendenze del gruppo Mediaset nella fase di TGCom fossero [redatto] e [redatto] precedentemente operanti all'interno dell'organizzazione servente della stessa opponente. Sicché la gerarchia, come ha messo in risalto la teste [redatto] [non inserita nel verbale di accertamento: v. pure la sua dichiarazione agli ispettori all. sub n.22)], esisteva eccome, sotto l'azione di coordinamento svolta dal [redatto] sia filtrando le indicazioni provenienti dai suddetti capi redattori, sia direttamente, tant'è che aveva l'ultima parola sui turni di lavoro e di riposo feriale. Perché erano nondimeno richieste ed assicurate, come ribadito dalla medesima teste Zugna, la presenza quotidiana in redazione e l'osservanza di un orario di massima, il quale, suddiviso tra i vari operatori, consentisse di coprire il servizio per l'intera giornata.

[redatto] ascoltata ai sensi dell'art.421 c.p.c. poiché ritenuta incapace a testimoniare sui fatti di causa di suo diretto interesse, ha confermato di aver lavorato in redazione quotidianamente per 9 ore, ricevendo direttive dal capo servizio [redatto] di aver goduto di ferie retribuite e di aver usato dei mezzi aziendali; di avere avuto come referenti di redazione [redatto] e da un certo momento in poi, anche per eventuali assenze, [redatto] "che era responsabile sia dei turni di lavoro che dei contenuti"; di essere stata assunta successivamente alle dipendenze dell'opponente come redattrice, per fornire contenuti giornalistici a TGCom, con identiche mansioni e modalità di svolgimento della prestazione, sia pure con orario ridotto di 1 ora, verosimilmente in fedele osservanza del dettato contrattuale finalmente esplicitato (v. altresì la sua dichiarazione agli ispettori all. sub n.14)].

Lo stesso teste [redatto] del resto, ha riconosciuto di avere assunto un ruolo di coordinamento e di produzione giornalistica, fungendo da tramite tra il cliente e la struttura del c.d. Service, e che quattro collaboratori già utilizzati per Mediasetonline ed altri siti ad esso afferenti ([redatto] e [redatto]) sono stati assunti dall'opponente, mentre il teste [redatto]

La parametrizzazione dell'obbligo contributivo sulle retribuzioni contrattuali di categoria discende necessariamente dalla legge (ai sensi del combinato disposto dell'art.1 del d.l. n.338/1989, conv. in legge n.389/1989 e dell'art.2, comma 25, della legge n.549/1995).

Quanto alle sanzioni civili conseguentemente reclamate dall'I.N.P.G.I., va disattesa la pretesa dell'opponente volta a conseguire il riconoscimento dell'effetto liberatorio del pagamento a suo tempo eseguito in favore dell'I.N.P.S., in quanto prospettato come creditore apparente.

Ciò, deve ritenersi, limitatamente ai conclamati dipendenti e (in parte), giacché i contributi versati alla Gestione Separata dell'I.N.P.S. non sono liberatori, mentre ove fossero stati fatti alla Gestione Separata dall'I.N.P.G.I. non potrebbero essere detratti dal petitum, essendone previsto il pagamento direttamente a carico dei collaboratori (v. art.8 del d.lgs. n.103/1996, sub art.10, e relativo regolamento attuativo).

Anche volendo prescindere dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo relativo alle sanzioni civili costituisce conseguenza automatica dell'inadempimento e/o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale del danno, l'inapplicabilità della disciplina del pagamento al creditore apparente discende dalla carenza del presupposto al riguardo indefettibile costituito dall'univocità delle circostanze in base alle quali il destinatario del pagamento appaia come il soggetto legittimato a riceverlo, essendo innegabile, con riferimento al caso di specie, che le conosciute caratteristiche dei rapporti instaurati dall'odierna opponente con i giornalisti sopra menzionati, tali (a tutt'oggi incontestatamente) da ricalcare fedelmente i moduli operativi della subordinazione del giornalista, non dovessero, né potessero, ingenerare nella società debitrice il convincimento assoluto di ritenere l'obbligazione contributiva senz'altro adempiuta mediante il versamento nelle casse dell'I.N.P.S.

Ad ulteriore riprova dell'impossibilità di invocare utilmente la disciplina dettata dall'art.1189 c.c. vale il rilievo che soltanto con la disposizione, evidentemente innovativa, introdotta con l'art.116, co.20, della legge 388/2000, si è stabilito che la mera buona fede del solvens di contribuzione previdenziale, indipendentemente dalla univocità delle circostanze deponenti nel senso della legittimazione dell'accipiens ente previdenziale pubblico, benché diverso dal titolare, ha nondimeno effetto liberatorio nei confronti del contribuente, ma nelle situazioni descritte la conclamata natura giornalistica dell'attività prestata dai lavoratori dipendenti assicurati presso altro ente porta ad escludere persino la buona fede del solvens.

Quanto alla disciplina sanzionatoria, modificando il precedente orientamento seguito in conformità a Cass. n.6880/2002, si reputa ora di prestare adesione al più diffusamente e persuasivamente motivato indirizzo opposto adottato da Cass. n.11023/2006 (in sintonia con C.d.S. n.3056/2004), che riconosce all'I.N.P.G.I., pur gravato da un obbligo di coordinare l'esercizio del potere sanzionatorio con le regole della previdenza generale obbligatoria, il potere, volto ad assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, di adottare autonome deliberazioni in materia di regime punitivo e di condono per inadempienze contributive.

Sicché la disciplina di cui all'art.116, co.8 ss., della legge n.388/2000 non si estende alle omissioni contributive in danno degli enti privatizzati (come l'INPGI) ai sensi del d.lgs. n.509/1994 (e del d.lgs. n.103/1996), ma può essere validamente derogata, come nei casi che formano oggetto del presente accertamento, da appositi provvedimenti dell'istituto (v., nella specie, le delibere n.244 del 29.9.1997 e n.121 del 10.6.1999, nonché, da ultimo, la n.86 del 7.6.2001, che ha introdotto ex nunc un regime intermedio tra quello di cui all'art.1, commi 217-224, della legge n.662/1996 e quello dell'art.116 della legge n.388/2000 ed è stata approvata con D.M. 16.4.2002 del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia, poi annullato con sentenza n.5280/2003 del T.A.R. del Lazio, ma a sua volta sospesa con ordinanza del 23.9.20093 del Consiglio di Stato: tutti provvedimenti in atti).

Alla luce delle suesposte osservazioni, la proposta opposizione dev'essere, quindi, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del giudizio di opposizione ^{compensate per metà in ragione della completezza delle vicende} seguono ^{per l'altra metà} la soccombenza effettiva dell'opponente e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo. *fr*

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Tali sono i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 16.1.2007